

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2026

Per le persone assicurate nel piano complementare II si applicano:

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2026;**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare II della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2026.**

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 341 10 00
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare II	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazioni d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Entrata in vigore	
Art. 19	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

-
- Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.
-
- Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.
-
- Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
- ¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.
- ² Sono componenti salariali variabili da assicurare:
- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.
- ³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.000	7.000	7.900
35 – 44	5.625	8.625	9.525
45 – 54	8.750	11.750	12.650
55 – 65	9.250	12.250	13.150

Il piano complementare II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.50	1.50	3.00

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare II

Nel piano complementare II sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli art. 62 e 63 del regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazioni d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato
23	15	39	311	55	832
24	30	40	335	56	874
25	46	41	360	57	916
26	61	42	385	58	960
27	78	43	411	59	1004
28	94	44	438	60	1050
29	111	45	464	61	1096
30	128	46	498	62	1143
31	145	47	532	63	1191
32	163	48	567	64	1240
33	181	49	603	65	1290
34	200	50	639	66	1290
35	218	51	676	67	1290
36	241	52	714	68	1290
37	264	53	753	69	1290
38	287	54	792	70	1290

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (714%*40 000)	285 600 CHF
– riscatto possibile (285 600–120 000)	165 600 CHF

Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabelle riscatto

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
									continuazione							
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	49	91	140	190	241	291	344	46	69	131	198	268	340	411	486	
27	50	93	142	193	245	296	350	47	70	133	201	273	346	418	494	
28	51	95	144	196	249	301	356	48	71	135	205	278	352	425	503	
29	52	97	147	199	253	306	362	49	72	137	209	283	358	432	512	
30	53	99	150	202	257	311	368	50	73	139	213	288	364	440	521	
31	54	101	153	206	261	316	374	51	74	141	217	293	370	448	530	
32	55	103	156	210	266	322	381	52	75	143	221	298	376	456	539	
33	56	105	159	214	271	328	388	53	76	146	225	303	383	464	548	
34	57	107	162	218	276	334	395	54	77	149	229	308	390	472	558	
35	58	109	165	222	281	340	402	55	78	152	233	313	397	480	568	
36	59	111	168	226	286	346	409	56	79	155	237	318	404	488	578	
37	60	113	171	230	291	352	416	57	80	158	241	324	411	497	588	
38	61	115	174	234	296	358	423	58	81	161	245	330	418	506	598	
39	62	117	177	238	301	364	430	59	82	164	249	336	425	515		
40	63	119	180	242	306	370	438	60	83	167	253	342	432			
41	64	121	183	246	311	376	446	61	84	170	257	348				
42	65	123	186	250	316	383	454	62	85	173	262					
43	66	125	189	254	322	390	462	63	86	176						
44	67	127	192	258	328	397	470	64	88							
45	68	129	195	263	334	404	478									

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

- età 52 anni
- salario assicurato 40 000 CHF
- capitale di risparmio accumulato 20 000 CHF
- importo massimo (221%*40 000) 88 400 CHF
- riscatto possibile (88 400–20 000) 68 400 CHF

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 16 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

¹ Tassi di conversione per donne e uomini

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
58	4.141
59	4.245
60	4.354
61	4.468
62	4.589
63	4.718
64	4.855
65	5.000
66	5.157
67	5.324
68	5.506
69	5.701
70	5.911

I tassi di conversione per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 si basano sui tassi indicati al capoverso 2.

² Graduazione per le donne in base all'anno di nascita (riforma AVS)

Età	1960 e oltre	1961	1962	1963
63	4.795	4.776	4.757	4.737
64	5.000	4.964	4.928	4.891
da 64+X mesi	5.000	5.000 (64+3 M)	5.000 (64+6 M)	5.000 (64+9 M)
65	5.000	5.000	5.000	5.000

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 **Tasse**

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
- b. Costituzione in pegno: 150 CHF;
- c. Realizzazione del pegno: 150 CHF.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Entrata in vigore

Art. 19 Entrata in vigore

Il piano complementare II della Cassa pensioni Posta entra in vigore il 1° gennaio 2026.

